

ISCRIVERSI ALL'API SARDA

Lo status di associato si perfeziona solo dopo l'approvazione della domanda di adesione da parte del comitato Direttivo della Delegazione di competenza.

All'atto dell'iscrizione l'azienda deve:

- presentare il modulo di adesione compilato e sottoscritto dopo aver preso visione dello statuto dell'associazione;
- allegare un certificato camerale di data recente, anche in fotocopia;
- effettuare il pagamento della quota associativa per la prima annualità, determinata forfetariamente, nella misura di Euro 500,00.

...per le successive annualità

Le aziende **CHE NON HANNO DIPENDENTI** e non effettuano la denuncia contributiva mensile all'Inps sono tenute al versamento della quota minima associativa annua di Euro 500,00 entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Il versamento potrà essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:

- contanti, assegno bancario o circolare intestato API Sarda direttamente presso la delegazione di appartenenza;
- bonifico sul c/c 000000013057 - ABI 01015 - CAB: 04801 - CIN: Q presso il Banco di Sardegna agenzia n° 1 di Cagliari.

Le aziende **CHE HANNO DIPENDENTI** sono tenute al pagamento, mediante versamento all'INPS, della quota associativa calcolata applicando mensilmente al totale imponibile delle retribuzioni lorde indicate sul modello **DM/10 al rigo 24**, (v. riproduzione nel retro del presente foglio) con la **dicitura Confapi** ed il **codice B700**, **l'aliquota dello 0,75%** con un massimale annuo pari a Euro 10.000,00 (diecimila). Il massimale annuo di contribuzione per le aziende facenti capo al medesimo imprenditore è ridotto a Euro 8.000,00 (ottomila) per quelle oltre la prima.

Nel caso in cui, con i versamenti mensili effettuati all'INPS, l'Azienda non raggiungesse l'importo minimo annuo di Euro 500,00, la stessa dovrà provvedere al conguaglio direttamente all'Associazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

N.B.: *Con la sottoscrizione della domanda di adesione l'azienda si obbliga a mettere l'associazione in condizioni di verificare periodicamente la correttezza del computo dei contributi associativi attraverso l'invio di copia dei modelli DM/10 Inps (ove ci siano stati lavoratori dipendenti) o attraverso il rilascio dell'autocertificazione (in caso di mancanza di dipendenti).*

È necessario sottolineare che la convenzione CONFAPI-INPS è operativa solo nel caso di versamenti effettuati regolarmente alle scadenze previste. Nei casi in cui, invece, si sia in presenza di richiesta di condono, di presentazione all'Inps del mod. DM10 senza il pagamento di quanto dovuto di recupero crediti di contributi obbligatori Inps, la convenzione viene meno, con la conseguenza che i contributi eventualmente versati dalle aziende non verranno girati all'API Sarda. In tali situazioni, pertanto, è opportuno che le aziende effettuino i versamenti direttamente all'Associazione.

Lo scioglimento del rapporto associativo può avvenire:

- per manifestazione di volontà espressa per iscritto da parte dell'associato
- d'ufficio, quando la Delegazione rilevi il mancato adempimento contributivo per un periodo superiore a due annualità.

In tutti i casi, la risoluzione del rapporto associativo deve essere ratificata dal Comitato Direttivo della delegazione di appartenenza.

Lo scioglimento del rapporto associativo non esonera l'associato dimissionario inadempiente dal pagamento delle quote relative al periodo in cui è intercorso il rapporto associativo; pertanto l'associazione si riserva di esigere il versamento delle quote associative insolute anche attraverso il ricorso alle vie legali.